

Direzione Generale per il Cinema

CAPITOLATO TECNICO

FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE

A. STRUTTURA DEL FONDO E INTERVENTI SOSTENUTI

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, all'art. 12, ha istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (d'ora in avanti denominato "Fondo"). Il presente Capitolato Tecnico illustra le caratteristiche del Fondo e le modalità con le quali **il medesimo** dovrà essere gestito da parte dell'aggiudicatario del servizio.

Il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, è alimentato:

- 1. dalle risorse giacenti sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28;
- 2. dalle somme riscosse come quote di ammortamento dei finanziamenti concessi e dei diritti connessi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e ss.mm., come vigente fino al 31 dicembre 2006, e relativo d.m. attuativo 27 settembre 2004, nonché ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e ss.mm., e relativi decreti attuativi;
- 3. dalle somme riscosse a titolo di restituzione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 13 D .Lgs. 22/01/2004 n. 28, **come vigente dal 1° gennaio 2007**, e dell'art. 4 del D.M. 12 aprile 2007;
- 4. dalle risorse giacenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, sul conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, abrogato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;
- 5. da una quota delle risorse destinate al finanziamento delle attività cinematografiche derivante dal Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Il Fondo è distinto in sottoconti finalizzati come segue:

- a) sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, (lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, lungometraggi opere prime e seconde, cortometraggi) anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- b) corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- c) corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- d) concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;



Direzione Generale per il Cinema

e) corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Dal punto di vista amministrativo-contabile, le risorse del Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

L'aggiudicatario provvede alla tenuta delle prescritte scritture contabili ed agli adempimenti di legge connessi alle contabilità speciali (R.D. 23-5-1924 n. 827, artt. 585 e segg., DPR 20 aprile 1994, n. 367).

I meccanismi di intervento disposti a valere sul Fondo sono i seguenti:

1. Contributi

1.1. Contributi per la produzione di **film riconosciuti di interesse culturale (lungometraggi, opere prime e seconde e cortometraggi)**; per i lungometraggi di interesse culturale il contributo copre non più del 50% del costo massimo ammissibile; per le opere prime e seconde di interesse culturale il contributo copre non più del 90% del costo massimo ammissibile; per i cortometraggi di interesse culturale il contributo copre non più del 100% del costo massimo ammissibile.

Per questa tipologia di contributo, l'Amministrazione provvede all'individuazione dei progetti da sostenere e a stabilire l'importo del contributo, mentre l'ente gestore del Fondo provvede a:

- svolgere la normale istruttoria bancaria connessa all'erogazione del contributo;
- erogare il contributo sulla base degli stati di avanzamento **della lavorazione del film**, segnalando tempestivamente all'amministrazione eventuali anomalie;
- curare i rientri dei contributi medesimi, segnalando tempestivamente eventuali anomalie;
- svolgere tutte le attività amministrative connesse alla contabilità speciale citata nei punti precedenti.

La normativa specifica di riferimento per questa tipologia di intervento è la seguente:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche, in particolare artt. 12 e 13, commi 2 e 3;
- decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 aprile 2007 (Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica), in particolare artt. da 2 a 8.
- 1.2. Contributo per lo sviluppo sceneggiature (il 20% del quale viene destinato, a titolo di contributo a fondo perduto, agli autori della sceneggiatura).

L'Amministrazione individua il beneficiario e l'importo del contributo; l'ente gestore provvede a:

- erogare il contributo;
- su richiesta dell'Amministrazione curare le procedure di restituzione, qualora necessario;
- svolgere tutte le attività amministrative connesse alla contabilità speciale citata nei punti precedenti.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per il Cinema

La normativa specifica di riferimento per questa tipologia di intervento è la seguente:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche, in particolare artt. 12 e 13, comma 6;
- decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 aprile 2007 (Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica), in particolare Sezione III del Capo I (artt. da 9 a 11).

2. Finanziamenti a tasso agevolato

2.1. Alle industrie tecniche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato per la realizzazione, ristrutturazione, trasformazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, sincronizzazione e post-produzione.

Per questa tipologia di finanziamenti, l'Amministrazione provvede all'individuazione dei soggetti da finanziare e dell'importo da concedere, mentre l'ente gestore del Fondo provvede a:

- erogare il finanziamento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, segnalando tempestivamente all'amministrazione eventuali anomalie;
- curare i rientri dei finanziamenti medesimi, segnalando tempestivamente eventuali anomalie;
- svolgere tutte le attività amministrative connesse alla contabilità speciale citata nei punti precedenti.

La normativa specifica di riferimento per questa tipologia di intervento è la seguente:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche, in particolare artt. 12 e 16;
- decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 giugno 2004 e successive modifiche (Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche), in particolare il Capo II.

3. Contributi in conto interessi

3.1. Agli esercenti di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi per mutui e locazione finanziaria (max 15 anni) per: a) la realizzazione o ripristino di sale inattive, ovvero trasformazione di sale esistenti (acquisto locali e servizi, aumento numero schermi); b) per la ristrutturazione e adeguamento delle sale esistenti; c) per l'installazione, ristrutturazione e rinnovo di apparecchiature, impianti e servizi accessori. L'amministrazione provvede ad individuare i soggetti beneficiari e il contributo accordato; l'ente gestore provvede alla erogazione del contributo secondo quanto previsto **dagli artt.** 5 e 6 del DM 10 giugno 2004.

La normativa specifica di riferimento per questa tipologia di intervento è la seguente:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche, in particolare artt. 12 e 15;



Direzione Generale per il Cinema

- decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 giugno 2004 e successive modifiche (Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche), in particolare il Capo I.
- 3.2. Alle industrie tecniche, in alternativa ai finanziamenti a tasso agevolato, di cui al punto 2.1, sono concessi contributi in conto interessi.

L'amministrazione provvede ad individuare i soggetti beneficiari e il contributo accordato; l'ente gestore provvede alla erogazione del contributo secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del citato d.m. 10 giugno 2004.

La normativa specifica di riferimento per questa tipologia di intervento è la seguente:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche, in particolare artt. 12 e 16;
- decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 giugno 2004 e successive modifiche (Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche), in particolare il Capo II.

4. Contributi in conto capitale e a fondo perduto

4.1. Agli esercenti di sale cinematografiche, in alternativa agli interventi b) e c) di cui al punto 3.1 e per la riattivazione di sale chiuse o dismesse, sono concessi contributi in conto capitale.

L'amministrazione provvede ad individuare i soggetti beneficiari e il contributo accordato; l'ente gestore provvede alla erogazione del contributo secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato d.m. 10 giugno 2004.

La normativa specifica di riferimento per questa tipologia di intervento è la seguente:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche, in particolare artt. 12 e 15:
- decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 giugno 2004 e successive modifiche (Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche), in particolare il Capo I.
- 4.2 Sono concessi contributi automatici alla distribuzione e all'esportazione; i contributi sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione in Italia e all'estero di film di interesse culturale e sono concessi:
 - a) alle imprese di distribuzione per la diffusione in Italia di film di interesse culturale, in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale, distribuiti da ciascuna impresa;
 - b) alle imprese di esportazione **per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale**, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri:
 - 1) importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;



Direzione Generale per il Cinema

2) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui sub 1).

L'amministrazione provvede all'individuazione dei beneficiari e alla quantificazione del contributo. L'ente gestore provvede alla erogazione del contributo secondo quanto previsto dagli artt. da 12 a 19 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 aprile 2007 (Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica).

La normativa specifica di riferimento per questa tipologia di intervento, oltre quella citata al punto precedente, è la seguente:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche, in particolare art. 14.
- 4.3. Contributi per la realizzazione di iniziative e progetti speciali a valere sul sottoconto di cui alla lettera e)

Si tratta di contributi a fondo perduto, individuati dall'Amministrazione ed approvati dal Ministro. L'ente gestore provvede alla erogazione del contributo in base a specifiche indicazioni dell'Amministrazione.

B. CONTENZIOSO, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

b.1 Attività relative al contenzioso

Il Gestore ha l'obbligo di fornire tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione e dovrà fornire un supporto all'Amministrazione per l'esame e l'approfondimento dei casi di contenzioso che dovesse insorgere in relazione alle fasi del procedimento attuate dal gestore medesimo o che dovessero insorgere in relazione al regime transitorio di cui alla sezione C seguente. In particolare il Gestore metterà a disposizione dell'Amministrazione un supporto legale che permetterà di affiancare le strutture dell'Amministrazione a difesa della gestione ed a tutela dell'integrità del fondo medesimo.

b.2 Attività relative alle ispezioni

La concessione e fruizione dei benefici prevede che l'Amministrazione possa disporre ispezioni sull'andamento dei programmi finanziati.

L'Amministrazione e l'aggiudicatario concordano annualmente un programma ispettivo. L'Amministrazione può disporre che le ispezioni avvengano secondo specifiche modalità, in relazione a specifici interventi e con l'intervento di propri funzionari.

Gli oneri per le ispezioni sono sostenuti dall'aggiudicatario, che provvede anche agli aspetti dell'organizzazione generale, del coordinamento e della gestione amministrativa dell'attività ispettiva.

Nella convenzione sono stabilite le modalità di quantificazione e rimborso forfetario delle spese di ispezione, distinte per ciascuna tipologia di ispezione e ciascuna tipologia di intervento.

Ogni attività ispettiva si conclude con la presentazione del rapporto dettagliato, contenente indicazioni circostanziate sull'esito e sulle motivazioni che lo determinano.

b.3 Attività di supporto al Ministero per il monitoraggio e la valutazione di efficacia dello strumento di intervento

Il Gestore curerà, su specifica richiesta, ogni assistenza all'Amministrazione per le finalità del



Direzione Generale per il Cinema

monitoraggio di efficacia dello strumento di intervento, attraverso rilevazioni sui dati di gestione e su altri dati, di carattere macro e/o microeconomico sull'attività delle imprese beneficiarie e dei loro comparti. In particolare, il Gestore curerà la redazione annuale di una propria relazione per il monitoraggio di efficacia che prenderà a riferimento gli elementi ad esso noti sulla ricaduta economica e sociale degli interventi attuati nell'esercizio.

b.4 Altri beni e servizi messi a disposizione dell'Amministrazione dal Gestore

Il Gestore metterà a disposizione delle strutture dell'Amministrazione tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del sistema ed alla implementazione dei collegamenti informatizzati per il trattamento ed il travaso dei dati. Il Gestore disporrà i propri mezzi nella sua rete periferica al fine di garantire la disponibilità e l'uniformità del servizio su tutto il territorio italiano.

C. OPERAZIONI IN ESSERE

L'aggiudicatario dovrà anche provvedere alla gestione delle operazioni di finanziamento/contributo in essere presso l'attuale gestore, al fine di assicurare la continuità degli interventi che non possono essere sospesi o bloccati nemmeno per un periodo limitato di tempo.

Il numero dei finanziamenti/contributi in essere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e s.m.i., è valutabile complessivamente in circa 920 posizioni.

Sono ancora in essere circa 655 posizioni ai sensi della vecchia normativa, rimasta in vigore fino al 5 febbraio 2004, nonché ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e s.m.i..

Per completezza di informazione, si precisa che la vecchia normativa previgente il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, si articolava in molteplici provvedimenti (legge 26 luglio 1949, n. 448 - legge 31 luglio 1956, n. 897 - legge 4 novembre 1965, n. 1213 - legge 14 agosto 1967, n. 800 - legge 14 agosto 1971, n. 819 – legge 23 luglio 1980, n. 378 – legge 30 aprile 1985, n. 163 – legge 1 marzo 1994, n. 153 - legge 10 maggio 1983, n. 182 – legge 23 maggio 1997, n. 135 – decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, compresa la relativa disciplina complementare e regolamentare).

Ai sensi di tali provvedimenti erano previsti i seguenti Fondi:

1. FONDO DI INTERVENTO

Istituito con la legge 819/71 ed era distinto in:

- a. Fondo di intervento per il finanziamento per la produzione cinematografica (art. 1 della L. 819/71), sul quale venivano concessi finanziamenti a tasso agevolato per la produzione di film di produzione nazionale (PN), di interesse culturale nazionale (ICN) e per la distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale (PN), di interesse culturale nazionale (ICN) e di interesse culturale nazionale avente rilevanti finalità artistiche (OPS).
- b. Fondo di intervento per il consolidamento delle imprese di produzione, distribuzione, e industrie tecniche (L. 819/71), sul quale venivano concessi finanziamenti a tasso agevolato per il consolidamento di imprese cinematografiche nazionali (ad esclusione degli esercenti) (art. 1 della L. 819/71).
- c. Fondo di intervento per le sale cinematografiche; (art. 2 della L.819/71) per la concessione di contributi in conto capitale ad esercenti e proprietari delle sale cinematografiche di cui al secondo comma dell'art. 27 della L. 1213/65 e per i finanziamenti per il rinnovo di impianti negli esercizi cinematografici che svolgevano attività saltuarie.



Direzione Generale per il Cinema

- d. Fondo di intervento per la concessione di contributi in conto capitale e di finanziamenti a tasso agevolato per consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche (art. 2 della L. 378/80). Non è stato mai emanato il decreto interministeriale con cui stabilire le modalità di utilizzo e gestione del Fondo.
- 2. FONDO PARTICOLARE CINEMA (art. 28 della L. 1213/65)

Era utilizzato per la concessione di finanziamenti agevolati a film di interesse culturale nazionale avente rilevanti finalità artistiche (OPS).

I finanziamenti agevolati concessi ai film di ICN, OPS e i finanziamenti per la distribuzione e/o l'esportazione degli stessi erano assistiti dal Fondo di garanzia ex art. 16 della L. 153/94.

- 3. FONDO SPECIALE C/INTERESSI CINEMA (art. 27, 1° comma, della L. 1213/65)
- **4. FONDO SOSTEGNO C/CAPITALE SALE CINEMA** (L. 378/80 e art. 20 della L. 153/94) Sul quale venivano concessi contributi in c/capitale per la ristrutturazione di sale cinematografiche (L. 153/94)
- **5. FONDO SOSTEGNO C/INTERESSI CINEMA** (L.378/80 e art. 20 della L. 153/94) Sul quale venivano concessi contributi in c/interessi per la ristrutturazione di sale cinematografiche (L. 153/94)
- 6. FONDO SOSTEGNO MUTUI CINEMA (L. 378/80)

Per ogni utilità si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra i Fondi istituiti dalla vecchia normativa ed i sottoconti di cui alla nuova normativa.

	FONDI DI CUI ALLA VECCHIA NORMATIVA	SOTTOCONTI FONDO ART. 12 D.LGS. N. 28/2004
1.a.	Intervento Produzione Cinema	art.12, comma 3, lettera a)
1.b.	Intervento Consolidamento Cinema	art.12, comma 3, lettera e)
1.c.	Intervento Sale Cinema	art.12, comma 3, lettera c)
1.d.	Intervento Consolidamento Industrie Tecniche Cinema	art.12, comma 3, lettera d)
2.	Fondo Particolare Finanziamento Cinema	art.12, comma 3, lettera a)
3.	Sostegno Contributi in Conto Interessi	art.12, comma 3, lettera c)
4.	Sostegno Contributi in Conto Capitale	art.12, comma 3, lettera c)
5.	Fondo Speciale Contributi in Conto Interessi Finanziamento Cinema	art.12, comma 3, lettera b)
6.	Sostegno Mutui	art.12, comma 3, lettera c)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per il Cinema

7. FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE (Art. 12 D.Lgs. 22 gennaio n. 28) Fondo sul quale, dal 06/02/2004 al 31/12/2006, il sostegno statale ai progetti filmici è stato erogato in forma di finanziamento (mutui triennali) trasformato oggi in contributi.

• • •

In relazione a quanto precede, è previsto un periodo di transizione nel corso del quale avrà luogo - nel caso - il passaggio delle consegne dall'attuale gestore all'aggiudicatario. Tale periodo di transizione sarà al minimo di quattro mesi.

Nella fase del passaggio di consegne, l'attuale gestore fornirà all'aggiudicatario - nel caso - tutte le informazioni necessarie per assicurare la corretta continuità del servizio con riferimento a tutte le operazioni in essere, con particolare riferimento a quelle rientranti nella vecchia normativa.

L'aggiudicatario, da parte sua, dovrà rendersi disponibile a facilitare - anche in termini di risorse umane e tecniche messe a disposizione dell'attuale gestore - la fase di passaggio di consegne.

In ogni caso, tale fase dovrà svolgersi secondo le modalità che saranno concordate dall'attuale gestore e dall'aggiudicatario, d'intesa con il Ministero, e che saranno regolate e disciplinate in un accordo ad hoc.

D. CONVENZIONE

Con l'aggiudicatario definitivo verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno disciplinate le modalità operative di dettaglio con particolare riferimento al regime transitorio di cui al capitolato tecnico nonché alle modalità di revisione delle condizioni economiche in caso di interventi normativi che dovessero modificare le caratteristiche del servizio richiesto all'aggiudicatario medesimo.